

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 241 DEL 16/02/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA STUDIO CAPPELLINA S.R.L. PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI OPERATI E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA DRG 2501/2004 E DGR 549/2005. VALIDITÀ FINO AL 31/12/2027 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 243/26

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La normativa regionale (Legge Regionale n. 22/2002, D.G.R.V. 06/08/2004 n. 2501 e s.m.i.) disciplina e determina i requisiti per le cc.dd. “*strutture extraospedaliere di chirurgia*”.

Le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali “*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*”, garantiscono l’effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, individuate specificatamente nell’elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. n. 549/2005; la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica; il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero.

La struttura sanitaria, così definita, per poter operare deve:

- perfezionare un accordo avente ad oggetto il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti in caso di necessità;
- perfezionare un accordo che consenta alla struttura sanitaria, per il tramite del proprio Medico anestesista, l’accesso ai farmaci di categoria H necessari all’anestesia.

Con mail del 22/01/2026, agli atti, la Struttura Sanitaria Privata Studio Cappellina S.r.l., struttura non accreditata nemmeno parzialmente con il SSN/SSR, con sede legale a Vicenza (VI) in Via Nervi n. 4, CF e Partita IVA 03991920244, ha chiesto la stipula dell’accordo per l’accesso in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia e l’accesso ai farmaci di fascia H per l’Unità Locale VI/3 di Dueville (VI), Via Ca’ Paiello snc.

Sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore del Suem Vicenza, del Direttore della U.O.C. Farmacia di Vicenza, del Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché della Direzione Medica Ospedaliera.

Tanto premesso, e in ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula della convenzione per l’accesso in Ospedale dei pazienti operati presso la struttura extraospedaliera di chirurgia e l’accesso ai farmaci di fascia H, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura Studio Cappellina S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2027, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all’U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00 (diecimila/00), per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 31/03/2027, previa emissione di regolare fattura da parte dell’U.L.SS.

Si rileva inoltre che la somma forfetaria annua di cui sopra, pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento quota parte nel Bilancio Sanitario degli anni 2026-2027 al conto 5107000110.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per

quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della Convenzione per l'accesso in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia e l'accesso ai farmaci di fascia H, tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Struttura Studio Cappellina S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, fino al 31/12/2027 e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità descritte nel disciplinare allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1);
2. di prendere atto del protocollo per l'accoglimento in ospedale dei pazienti operati presso la Struttura extraospedaliera di chirurgia di cui allegato 1_1;
3. di dare atto che la somma forfetaria annua prevista per la disponibilità dell'U.L.SS. all'accoglimento dei pazienti e pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun anno di validità, e dunque per complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), troverà riferimento quota parte nel Bilancio Sanitario degli anni 2026-2027 al conto 5107000110;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale, l'U.O.C. Farmacia Vicenza e l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale adempiere, per la parte di propria competenza, agli atti consequenziali inerente la convenzione in argomento;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN OSPEDALE DEI PAZIENTI

OPERATI PRESSO STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA

E PER L'ACCESSO AI FARMACI DI FASCIA H

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Patrizia Simionato

E

Studio Cappellina S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale in Via Nervi, 4 – 36100 Vicenza (VI) – codice fiscale e partita IVA 03991920244, nella persona del legale rappresentante, dr. Diego Cappellina, (per l'Unità Locale n. VI/3 di Dueville (VI), in via Ca' Paiello snc),

PREMESSO CHE

➤ La Legge Regionale n. 22/2002, la D.G.R.V. 06.08.2004 n. 2501 e la D.G.R.V. 25.02.2005 n. 549 dettano la disciplina e i requisiti delle "strutture extraospedaliere di chirurgia";

➤ le strutture in argomento, descritte dalla normativa regionale quali "*strutture ambulatoriali dotate di sala operatoria*" garantiscono:

- l'effettuazione di procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero individuate specificatamente nell'elenco di cui Allegato 2 della D.G.R.V. 549/2005;
- la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura chirurgica;
- il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti, in caso di complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;

- l'accesso, per il tramite del proprio Medico anestesista, ai farmaci di categoria H necessari per l'anestesia.

Posto che la normativa regionale impone alle strutture extraospedaliere di chirurgia, strutture sanitarie private non accreditate, nemmeno parzialmente con il SSN/SSR, di agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta, da un lato, il trasferimento organizzato di quei pazienti che manifestano complicazioni/evoluzioni che necessitano di ricovero e, dall'altro, l'accesso ai farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia, con richiesta del 22/01/2026, lo Studio Cappellina S.r.l., struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto la stipula dell'accordo in argomento

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Pronto Ricovero

Il presente accordo ha lo scopo di garantire al paziente la prosecuzione dell'assistenza sanitaria nei casi in cui, entro le 24 ore successive all'intervento, sia necessario prolungare l'osservazione per sopravvenute complicanze che non rendono possibile il rientro del paziente al domicilio, ovvero nel caso in cui lo stesso fosse già rientrato e necessiti, entro tale arco temporale, di ulteriori cure collegate all'intervento stesso. Il trasferimento del paziente dalla Struttura all'Ospedale di Vicenza deve avvenire secondo le modalità e nei termini indicati nel protocollo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente accordo (**Allegato 1_1**).

La Struttura dovrà assicurare, sia nel caso in cui il paziente si trovi ancora presso la stessa sia nel caso il paziente sia già rientrato a domicilio, l'organizzazione del trasferimento, assicurando la presenza di un proprio Medico nella fase di stabilizzazione ed un'adeguata assistenza sanitaria nella fase del trasporto

all'Ospedale di Vicenza. Il predetto Medico rimarrà comunque a disposizione dei colleghi ospedalieri per le necessità del caso.

Articolo 2– Aspetti economici

1. Per la disponibilità all'accoglimento dei pazienti presso l'Ospedale di Vicenza, la Struttura riconoscerà all'U.L.SS. la somma forfetaria annua di € 10.000,00= (DIECI MILA EURO/00) da versarsi, per ciascun anno di validità, alla sottoscrizione del presente accordo e successivamente entro il 31/03/2027 previa emissione di regolare fattura da parte dell'U.L.SS. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. – Via Cesare Battisti – 36100 Vicenza – codice IBAN IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l'intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata "remunerazione soggetti erogatori".

Articolo 3 - Farmaci di Fascia H

L'U.L.SS. consente alla Struttura di accedere, tramite il proprio Medico anestesista, ovvero tramite il proprio Direttore Sanitario, **ai farmaci di fascia H** per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica".

La Struttura a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:

- magazzino per farmaci e dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;

	- arredi ed attrezzature per lo stoccaggio e conservazione dei medicinali, dei dispositivi medici e altri materiali di competenza.	
	La Struttura individua il Responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario pro-tempore.	
	Le richieste di farmaci compilate dalla Struttura dovranno riportare il seguente codice di magazzino attribuito alla Struttura Studio Cappellina S.r.l.: CDC 790190.	
	Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci anestetici di fascia H per la somministrazione dell'anestesia da parte dell'anestesista dovrà essere utilizzata la modulistica ed il registro sotto riportati:	
	<ul style="list-style-type: none"> • modulo "buono prelievo medicinali" da utilizzarsi per la richiesta degli anestetici non stupefacenti; • bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. 309/1990); • registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Sanitario dell'U.L.SS. o suo delegato. 	
	L'attività di vigilanza sulla gestione dei farmaci ed in particolare sui farmaci stupefacenti e sui farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia presso la Struttura è assicurato dall' U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale Distretto Est e Distretto Ovest dell'U.L.SS. secondo la prassi e gli accordi interni aziendali dell'U.L.SS..	
	La modulistica ed il registro saranno forniti dall'U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. alla Struttura che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	L' U.O.C. Farmacia Ospedaliera Distretto Est dell'U.L.SS. provvederà, con cadenza trimestrale, a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale	

l'elenco dei farmaci di fascia H, con relativo costo comprensivo di I.V.A., forniti alla Struttura.

La **Direzione Amministrativa di Ospedale** provvederà, quindi, con cadenza trimestrale a fatturare alla Struttura la fornitura di cui sopra al costo di acquisto dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5 % per la remunerazione dei costi di gestione con assoggettamento all'I.V.A. dovuta per norma che andranno ad implementare il fondo di reparto dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera distretto Est.

Articolo 4 - Responsabilità

La Struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi minimi di cui all'Allegato 1 della D.G.R.V. 549/2005 e di erogare le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Allegato 2 della stessa.

La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività.

Spetta alla Struttura l'onere di prelevare i farmaci di fascia H per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel Prontuario Terapeutico Aziendale adottato dall'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica". Dal momento della consegna dei farmaci forniti, ricadono sulla Struttura richiedente le eventuali responsabilità connesse alla corretta conservazione, preparazione e somministrazione degli stessi, secondo la normativa vigente, anche con riguardo all'obbligo di segnalazione di eventuali eventi avversi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'utilizzo degli stessi

L'U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsiasi vertenza che dovesse insorgere con i pazienti in relazione allo svolgimento della predetta attività. La Struttura

provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 5 - Trattamento dei dati e nomina a Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il “**Titolare**” del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.

La Struttura nomina l’U.L.SS. n. 8 “**Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**”, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia”.

L’U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al **Titolare** del Trattamento dei dati personali, la Struttura, gli

	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 6 – Durata	
	Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2027 con decorrenza dalla data di ultima	
	sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti	
	qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.. Non è previsto il	
	rinnovo tacito.	
	Articolo 7 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e	
	seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere,	
	anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. In tal caso la somma	
	forfetaria annua versata sarà comunque interamente trattenuta dall'U.L.SS..	
	Articolo 8 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 9 - Clausole finali	

Per quanto non previsto nel presente accordo e nel protocollo allegato si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 ed alla nota regionale 04/08/2005 prot. n. 559112.

Articolo 10 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Studio Cappellina S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Diego Cappellina)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

per Studio Cappellina S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Diego Cappellina)

(Patrizia Simionato)